

Sommario

A) DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA - NATURA E SCOPO	2
1 – Denominazione, sede e durata	2
2 – Enunciazione dei principi generali	2
3 - Scopo.....	3
B) SOCI	4
4 – Soci: procedura di ammissione e diritti	4
5 – Soci: Quote e durata della qualifica.....	6
6 – Soci: Interruzione del rapporto	7
7 – Soci: doveri e sanzioni	7
8 - Tesserati.....	8
C) ORGANI	9
9 - Organi dell'Associazione.....	9
10 - Assemblea dei soci, partecipazione e convocazione e modalità di svolgimento	9
11 - Assemblea dei soci in video conferenza	10
12 - Assemblea ordinaria e straordinaria: competenze	11
13 - Assemblea ordinaria e straordinaria: quorum costitutivi e deliberativi.....	12
14 - Consiglio Direttivo: componenti	12
15 - Consiglio Direttivo: competenze e operatività	13
16 - Compensi e rimborsi spese al Consiglio Direttivo e agli altri collaboratori.....	14
17 - Presidente, Vicepresidente	15
D) REGOLAMENTO ED AFFILIAZIONE	16
18 - Regolamento, emanazione e validità.....	16
19 - Modifiche del Regolamento.....	16
20 - Affiliazione a Federazioni e/o Enti di promozione sportiva	17
E) PATRIMONIO, CONTABILITA' E RENDICONTO ANNUALE	17
21 – Patrimonio	17
F) CLAUSOLA COMPROMISSORIA E SCIoglimento - RINVIO A NORME GENERALI	18
22 - Clausola compromissoria	18
23 - Scioglimento e liquidazione.....	19
24) Rinvio a norme generali	19

STATUTO

della “DANY BASKET QUARRATA – Associazione sportiva dilettantistica”

A) DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA - NATURA E SCOPO

1 – Denominazione, sede e durata

È costituita una associazione sportiva, culturale e ricreativa, denominata **“Dany Basket Quarrata - Associazione sportiva dilettantistica”**, abbreviabile in “Dany Basket Quarrata - a.s.d.”

Ha sede in Quarrata, al momento dell’adozione del presente statuto in via Bellini n. 7, il trasferimento all’interno del Comune non costituirà modifica del presente statuto.

La durata è a tempo indeterminato; potrà essere sciolta con le modalità di cui al successivo art. 21.

2 – Enunciazione dei principi generali

L’associazione è apolitica e non a scopo di lucro.

L’associazione ha per finalità l’esercizio in via stabile e principale l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, in particolare nella pallacanestro, sia a livello agonistico che didattico e formativo.

L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura e dall’elettività delle cariche associative.

L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle Direttive imposte dalla Legge e dal CONI, nonché a tutte le disposizioni statutarie delle Federazioni o Enti di Promozione Sportiva a cui si affilierà; essa si impegna ad accettare ogni eventuale provvedimento disciplinare che gli organi competenti delle Federazioni o Enti affiliati dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti lo svolgimento della

propria attività.

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle associazioni e società affiliate

3 - Scopo

L'associazione ha per scopo l'esercizio in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, in particolare nella pallacanestro, sia a livello agonistico che didattico e formativo.

A tal fine l'Associazione potrà fra l'altro:

- gestire impianti e attrezzature, sportivi e ricreativi, per la pratica sportiva
- organizzare l'attività sportiva, didattica, ricreativa e culturale sia all'aperto che all'interno degli impianti gestiti, avvalendosi anche di collaboratori esterni (allenatori, dimostratori, insegnanti, conferenzieri, ecc.), per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento della pratica sportiva
- costituire squadre agonistiche di atleti, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva cui intende affiliarsi, nonché dagli organismi sportivi internazionali
- promuovere ed organizzare manifestazioni sportive, ricreative e culturali
- organizzare e gestire ogni altra forma di attività motoria e culturale idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico;
- attuare forme di collaborazione con altri enti pubblici e privati, nonché affiliarsi ad altri enti ed organizzazioni, purché non abbiano scopo di lucro.

Essa potrà inoltre svolgere attività diverse da quelle principali qui sopra elencate, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali; fra esse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pubblicità e propaganda, vendita di attrezzature e abbigliamento sportivo, somministrazione alimenti e bevande, nel rispetto delle relative

disposizioni di legge e amministrative.

Rientra fra gli scopi dell'Associazione anche lo svolgimento dell'attività di "gruppo di acquisto solidale", come definito dall'art. 1, comma 266 della Legge 24/12/2007 n. 244, ovvero di attività di acquisto collettivo di beni utilizzati per l'attività sportiva svolta ovvero a essa connessi e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente ai soci, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.

Per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale, nonché di quelle di cui ai commi precedenti, l'associazione potrà prendere o concedere in affitto aziende o rami di esse, attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati, assumere mutui e finanziamenti anche fondiari;

L'associazione potrà anche assumere partecipazioni e interessenze in altre associazioni, imprese, società o consorzi aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio che siano ritenute necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale, nonché costituire raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti, licitazioni private effettuate da enti pubblici e privati per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività.

Per rendere più agevole il perseguimento del proprio scopo, l'Associazione potrà affiliarsi a Federazioni sportive e/o Enti di promozione sportiva, nonché stipulare accordi e convenzioni con altre Associazioni o Società aventi scopo analogo o complementare al proprio.

B) SOCI

4 – Soci: procedura di ammissione e diritti

Sono ammessi ad assumere la qualifica di soci coloro che, fattane richiesta, ottengono il parere favorevole del Consiglio Direttivo, preso a maggioranza semplice dei presenti. In caso di mancata accettazione a socio, l'aspirante potrà ricorrere all'assemblea dei soci che dovrà essere convocata secondo quanto previsto dal presente statuto e comunque entro 60 giorni dalla comunicazione di diniego.

In caso di domanda presentata da minorenni, essa dovrà essere controfirmata da uno dei genitori, che risponderà verso l'Associazione per tutte le obbligazioni del socio minorenne. In caso di disaccordo fra i genitori, ovvero di scioglimento del matrimonio fra i genitori o di figli nati fuori dal matrimonio, si applicano rispettivamente l'articolo 316 e gli articoli 337-bis e seguenti del codice civile.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri; in particolare:

a) tutti i soci hanno diritto di partecipare alle iniziative indette dalla società, salvo l'eventuale versamento di quote aggiuntive specifiche per particolari iniziative;

b) tutti i soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee e di votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento, per la nomina degli organi Direttivi dell'Associazione e su ogni altro argomento in esse discusso; per i soci minorenni il diritto di voto viene esercitato dall'esercente la patria potestà

c) nelle Assemblee ogni socio ha diritto ad un voto, secondo quanto stabilito, in tema di imprese cooperative, dall'art. 2532, secondo comma, cod. civ.

d) ogni socio maggiorenne ha diritto di proporre la propria candidatura a qualsiasi carica sociale; i soci minorenni acquisiscono tale diritto con il compimento della maggiore età.

Nel caso sia ammessa la presentazione della domanda di ammissione a socio per via telematica potrà essere previsto che essa si intenda immediatamente accolta al momento della trasmissione, conferendo quindi automaticamente i diritti e doveri di socio, ma qualunque membro del Consiglio Direttivo può entro otto giorni respingere tale domanda dandone comunicazione al presentatore tramite posta elettronica (anche non certificata); in tal caso la qualifica di socio si considererà come mai assunta e l'eventuale quota già versata dovrà essere immediatamente restituita. Resta ferma la necessità di ratifica da parte dell'Assemblea, con le modalità e le conseguenze previste dal punto precedente.

L'Associazione si impegna a tesserare presso la Federazione o Ente affiliante tutti i propri

soci, nonché ad adempiere agli obblighi assicurativi prescritti dalla Legge.

5 – Soci: Quote e durata della qualifica

I soci sono tenuti a versare le quote associative stabilite dall'Assemblea.

Con il versamento della quota annuale il socio acquisisce i diritti elencati al quarto comma del precedente articolo 4 a tempo indeterminato (salve le ipotesi di interruzione del rapporto, di cui all'articolo successivo), essendo espressamente esclusa ogni partecipazione temporanea alla vita associativa.

Salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, i soci versano la quota annuale e quote specifiche, stabilite dal Regolamento dell'Associazione o con delibera dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo

La quota annuale deve essere corrisposta al momento dell'assunzione della qualifica di socio e successivamente con cadenza annuale; essa:

- se corrisposta entro il 30 giugno, ha validità fino al termine dell'anno solare nel corso del quale viene corrisposta;
- se corrisposta dopo il 30 giugno, ha validità fino al termine dell'anno solare successivo, precisandosi che nel periodo 1 luglio / 31 dicembre da tale anno successivo il socio manterrà tale qualifica, avrà il diritto di partecipare alla vita associativa e di proporre la propria candidatura alle cariche sociali (lettere "b", "c" e "d" del precedente articolo 4), ma se non avrà rinnovato la quota non potrà partecipare alle iniziative indette dalla società (lettera "a" del precedente articolo 4).

Prima della scadenza del termine di validità così stabilito dovrà essere corrisposta la quota per l'anno successivo; qualora ciò non avvenga, con la scadenza della validità della quota il socio perde automaticamente tale sua qualifica e potrà acquisirla nuovamente con le modalità di cui all'articolo precedente.

Le quote specifiche danno diritto alla partecipazione ai corsi, alle competizioni o ad altre

iniziative organizzate dall'associazione, ovvero all'utilizzo della struttura e/o delle attrezzature della stessa; tali quote o contributi dovranno essere versati prima dell'inizio del corso, della competizione o dell'iniziativa, a meno che non sia diversamente stabilito dal Regolamento dell'Associazione o dalla delibera dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo che le ha istituite.

L'Assemblea potrà attribuire, a suo insindacabile giudizio, la qualifica di socio onorario alle persone alle quali saranno riconosciuti particolari meriti nell'ambito della disciplina praticata; tale qualifica ha durata illimitata, salvo motivata revoca da parte dell'Assemblea, ed esenta il socio dal pagamento delle quote, attribuendogli tutti i diritti dei soci ordinari.

Al momento dell'istituzione delle quote, sia annuali che specifiche, l'Assemblea o il Consiglio Direttivo potranno stabilire che ne siano esonerati i soci che prestano la loro attività a favore dell'Associazione, fissandone eventuali limiti e/o condizioni.

6 – Soci: Interruzione del rapporto

Le quote non potranno in alcun caso essere oggetto di trasferimento o rivalutazione.

Il rapporto associativo può interrompersi per recesso, decadenza o radiazione.

In qualsiasi momento il socio potrà recedere da tale qualifica, senza diritto alla restituzione delle quote versate.

Il mancato pagamento ovvero il mancato rinnovo della quota annuale entro il termine stabilito all'articolo precedente comporta la decadenza dalla qualifica di socio, a meno che l'Assemblea, prima di tale scadenza, non deliberi diversamente.

La radiazione del socio è regolata dall'articolo successivo.

7 – Soci: doveri e sanzioni

Oltre che al versamento delle quote, di cui si è detto all'articolo precedente, i soci sono tenuti al rispetto dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione, nonché delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

A carico del socio che non abbia rispettato gli obblighi di cui al presente statuto, oppure abbia in qualunque modo arrecato danni morali o materiali all'Associazione, potranno essere presi dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice dei presenti, i seguenti provvedimenti, che saranno immediatamente operativi e, se presi dal Consiglio Direttivo, saranno appellabili, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione al socio, di fronte all'Assemblea dei soci, nel corso della quale gli addebiti verranno esaminati in contraddittorio con l'interessato:

- sospensione, per un tempo definito ovvero fino alla rimozione della causa del provvedimento o all'indennizzo del danno, secondo quanto sarà stabilito nel provvedimento stesso;
- radiazione, provvedimento che in caso di appello rimarrà sospeso fino allo svolgimento dell'assemblea.

8 - Tesserati

Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica (atleta, istruttore, tecnico, dirigente o altra qualifica prevista dai regolamenti federali) diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva.

Il tesseramento può essere richiesto all'Ente affiliante direttamente dalla persona fisica ovvero tramite l'Associazione

Si applicano gli artt. 15 e 16 del D.Lgs 36/2021.

I tesserati sono soggetti ai doveri determinati dalle norme e dei regolamenti delle autorità sportive e, per quanto riguarda la partecipazione alla vita sportiva dell'associazione e l'utilizzo delle strutture sportive della stessa, all'apposito regolamento che dovrà essere emanato dal consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea degli associati.

L'organo amministrativo curerà la tenuta del libro dei tesserati, che potrà essere sostituito, ove possibile, dall'elenco dei tesserati rilasciato dagli organismi sportivi cui la società è affiliata.

I tesserati possono essere tenuti a corrispondere un contributo annuale di tesseramento e/o

un contributo di partecipazione all'attività sportiva esercitata nella misura che deve essere determinata dal consiglio direttivo. Il tesserato non in regola con il pagamento della quota di iscrizione annuale o del contributo di partecipazione all'attività sportiva non può esercitare i diritti spettantegli come tale.

C) ORGANI

9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vicepresidente.

Il Regolamento potrà stabilire che la contabilità dell'Associazione e il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo ovvero dal Presidente vengano controllati da uno o più Revisori, stabilendo le modalità di tali controlli e le responsabilità dei Revisori. Tale norma regolamentare non sarà considerata modifica del presente Statuto.

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

10 - Assemblea dei soci, partecipazione e convocazione e modalità di svolgimento

L'Assemblea dei soci è organo sovrano dell'Associazione; hanno diritto a parteciparvi tutti i soci in regola col versamento delle quote, nonché gli esercenti la patria potestà sui soci minorenni.

Ogni socio ha diritto ad un voto, per i soci minorenni il diritto spetta all'esercente la patria potestà.

Ogni socio (ovvero l'esercente la patria potestà nel caso di soci minorenni) può delegare a partecipare all'Assemblea qualsiasi altro socio, compresi il Presidente, i componenti del

Consiglio Direttivo e i Revisori, ovvero i dipendenti o collaboratori dell'Associazione; ogni socio non può essere portatore di più di cinque deleghe.

L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria. Essa viene convocata, presso la sede sociale ovvero altrove, purché in Toscana, dal Presidente di sua iniziativa o su istanza di almeno un decimo degli aventi diritto a parteciparvi; in quest'ultima ipotesi la convocazione è atto dovuto.

La convocazione può avvenire, alternativamente:

a) per lettera raccomandata, anche a mano, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea

b) mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito Internet o sui canali social network dell'Associazione almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea

c) mediante affissione di apposito avviso nella bacheca dell'Associazione, posta presso il luogo ovvero tutti i luoghi di svolgimento abituale dell'attività della stessa, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Anche in assenza di tali formalità, l'Assemblea si intende regolarmente costituita, in forma totalitaria, con la presenza di tutti i soci.

Il Presidente dirige e regola le discussioni, stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni e redige il verbale, assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea.

Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

11 - Assemblea dei soci in video conferenza

In caso che leggi dello Stato o normative regionali pongano limitazioni alla possibilità di riunioni/incontri fra persone, oppure qualora ciò sia deciso all'unanimità dal Consiglio Direttivo, l'Assemblea potrà tenersi anche in video conferenza, se ciò sarà precisato nell'avviso di convocazione.

Tale modalità sarà possibile anche in assenza delle limitazioni ovvero della decisione

menzionate al comma precedente, ma in tal caso qualora almeno il dieci per cento dei soci si oppongano, l'assemblea si dovrà tenere di persona.

L'opposizione dovrà essere comunicata con raccomandata, telegramma o PEC inviato all'associazione:

- entro due giorni dal ricevimento della convocazione se effettuata con le modalità di cui alla lettera "a" del quinto comma del precedente art. 9

- almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea, se la convocazione è stata effettuata con le modalità di cui alle lettere "b" o "c" del quinto comma del precedente art. 9.

Della variazione delle modalità di tenuta dell'assemblea dovrà essere data comunicazione ai soci:

- almeno 3 giorni prima della data fissata per l'assemblea, se la convocazione è stata effettuata con le modalità di cui alla lettera "a" del quinto comma del precedente art. 9.

- almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea, se la convocazione è stata effettuata con le modalità di cui alle lettere "b" o "c" del quinto comma del precedente art. 9.

12 - Assemblea ordinaria e straordinaria: competenze

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, nel periodo che va dal 1 luglio al 31 ottobre di ogni anno. Essa:

- delibera sull'ammissione dei soci ovvero ratifica l'ammissione già avvenuta in via provvisoria in base al precedente art. 4

- stabilisce l'importo delle quote annuali se non ha già provveduto il Consiglio Direttivo (art. 5, lettera "a")

- decide sugli appelli contro le radiazioni decise dal Consiglio Direttivo

- approva il Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ovvero dal Presidente, nonché le modifiche dello stesso

- stabilisce le linee generali del programma di attività per l'anno sociale
- elegge i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente, all'interno di esso, il Presidente e il Vice-Presidente; i membri del Consiglio Direttivo dovranno essere scelti fra i soci che, anche nell'Assemblea stessa ed informalmente, abbiano avanzato la propria candidatura
- approva il rendiconto annuale nonché, ove sia stato predisposto, il bilancio programmatico preventivo

L'Assemblea straordinaria ha competenza esclusiva per i seguenti argomenti:

- modifiche dello Statuto
- scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

13 - Assemblea ordinaria e straordinaria: quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quale che sia il numero dei presenti, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza assoluta degli stessi.

Nell'Assemblea straordinaria per deliberare le modifiche dello statuto sociale dell'Associazione, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nell'Assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

14 - Consiglio Direttivo: componenti

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due a un massimo di undici membri, scelti dall'Assemblea fra i soci che hanno avanzato la propria candidatura.

L'incarico dei Consiglieri, come quello del Presidente e Vice-Presidente, sono a titolo assolutamente gratuito; essi restano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea al momento della nomina, per un massimo di quattro anni.

Non possono essere eletti Consiglieri, né Presidente o Vice-Presidente, i soci non in regola col pagamento delle quote, coloro che ricoprono cariche sociali in altre società o associazioni sportive affiliate alla medesima Federazione o Ente di promozione sportiva a cui sarà affiliata l'Associazione, coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e coloro che siano stati assoggettati da parte del CONI, o di uno qualsiasi degli Enti o Federazioni ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Una volta nominati Consiglieri, ovvero Presidente o Vice-Presidente, fino alla scadenza del mandato essi restano in carica anche se successivamente perdano la qualifica di socio ovvero non siano più in regola con il versamento delle quote.

In caso che i componenti del Consiglio Direttivo, ovvero il Presidente o il Vice-Presidente siano colpiti da provvedimenti disciplinari dagli organi degli Enti o Federazioni cui l'associazione sia affiliata superiori a 90 giorni, decadono dalla carica e per il periodo dell'inibizione non possono ricoprire cariche sociali.

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, i consiglieri rimanenti dovranno senza indugio convocare l'Assemblea per eleggere i sostituti, che resteranno in carica fino allo scadere del mandato dei consiglieri rimasti in carica.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto qualora venga a perdere la maggioranza dei componenti; in tale caso esso resterà in carica per gli adempimenti necessari alla convocazione dell'Assemblea e gli altri eventuali adempimenti urgenti e improcrastinabili.

15 - Consiglio Direttivo: competenze e operatività

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due componenti, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, comunicazione fax o e-mail, da inviarsi almeno otto giorni prima. Anche in mancanza di formale convocazione si riterrà regolarmente convocato con la presenza di tutti i

consiglieri.

Costituiscono compiti del Consiglio Direttivo:

- nominare Presidente e Vice-Presidente, se non vi abbia provveduto l'Assemblea
- fissare l'importo della quota annuale (se non vi abbia già provveduto l'Assemblea) e delle quote specifiche per la partecipazione a corsi o ad altre iniziative organizzate dall'associazione, ovvero per l'utilizzo della struttura e/o delle attrezzature della stessa (art. 5, lettera "b")
- redigere, qualora lo ritenga opportuno, i programmi dettagliati dell'attività dell'Associazione, sulla base delle Direttive dell'Assemblea;
- dare attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- irrogare le sanzioni nei confronti dei soci;
- predisporre il Regolamento ed il rendiconto annuale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre, qualora ne ravvisi l'opportunità, il bilancio programmatico preventivo;
- firmare gli atti ed i contratti di ogni genere relativi all'attività dell'Associazione, come decisi dall'Assemblea
- curare la gestione ordinaria dell'Associazione, con la sola eccezione degli adempimenti fiscali; le operazioni di gestione straordinaria dovranno essere dettagliatamente illustrate e motivate nel corso della prima Assemblea successiva.

Il Consiglio potrà delegare parte dei propri poteri con l'uso della firma sociale, con quelle limitazioni che crederà opportune, ad uno o più Consiglieri Delegati.

16 - Compensi e rimborsi spese al Consiglio Direttivo e agli altri collaboratori

L'Assemblea può attribuire un compenso ai componenti l'Organo amministrativo e ai soci investiti di incarichi operativi, legato all'attività svolta e non alla carica ricoperta.

Sia ai soci che agli amministratori che a terzi possono essere corrisposti anche compensi o premi per l'attività sportiva dilettantistica esercitata, nonché compensi per prestazioni di co.co.co. amministrativo-gestionale ai sensi del titolo V – Capo I – del D. Lgs 36/2021, il tutto a condizione che i compensi erogati non costituiscano distribuzione indiretta di utili nel rispetto, fra l'altro delle previsioni di cui all'art. 8 del D. Lgs 36/2021.

Agli amministratori, ai soci e a collaboratori terzi che prestano la propria opera in favore dell'associazione può inoltre essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio incarico.

Il rimborso delle spese avverrà a piè di lista sulla base di nota spese con allegati i documenti giustificativi delle spese sostenute.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nonché dell'opera di volontari (nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. 36/2021) quando ciò sia necessario o utile ai fini dello svolgimento dell'attività di cui agli scopi e al perseguimento delle finalità associative.

17 - Presidente, Vicepresidente

Il Presidente, scelto fra i componenti del Consiglio Direttivo, è il legale rappresentante dell'Associazione, ha competenza esclusiva per l'effettuazione di tutti gli adempimenti fiscali della stessa, convoca e presiede le Assemblee e i Consigli Direttivi, è responsabile della tenuta dei libri e della documentazione contabile e amministrativa.

Il Vice-Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale in caso di assenza o impedimento del Presidente, ma non il potere/dovere di occuparsi degli adempimenti fiscali né alcun potere/responsabilità nella tenuta dei libri e della documentazione contabile e amministrativa.

Il Presidente e il Vice-Presidente restano in carica in tale veste per il tempo stabilito dall'Assemblea ovvero dal Consiglio Direttivo al momento della nomina, per un massimo di quattro anni.

In caso che il Presidente sia colpito da provvedimenti disciplinari e quindi decada dalla carica a norma dell'art. 13, ovvero venga a mancare per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo deve senza indugio nominare al suo interno un nuovo Presidente e convocare l'Assemblea per eleggere un nuovo componente del Consiglio Direttivo, che resterà in carica fino allo scadere del mandato dei consiglieri rimasti in carica.

All'ordine del giorno di tale Assemblea dovrà essere inserita anche la ratifica della nomina del nuovo Presidente, ovvero la nomina di un nuovo Presidente.

D) REGOLAMENTO ED AFFILIAZIONE

18 - Regolamento, emanazione e validità

I rapporti interni all'Associazione sono disciplinati, oltre che dal presente Statuto, dal Regolamento, che viene predisposto del Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria di soci.

Le norme del Regolamento non potranno essere in contrasto con il presente Statuto; esse saranno vincolanti per tutti i soci e gli organi dell'Associazione.

Copia del Regolamento, unitamente a copia del presente Statuto, sarà conservata presso la sede dell'Associazione e presso tutti i luoghi nei quali l'Associazione svolgerà la propria attività in modo stabile, ivi compresi gli edifici annessi agli impianti sportivi, utilizzati continuativamente e liberamente accessibili ai soci.

Con l'iscrizione all'Associazione tutti i soci si impegnano al rispetto del Regolamento.

19 - Modifiche del Regolamento

Il Regolamento potrà essere modificato, sempre con delibera dell'Assemblea ordinaria e su iniziativa del Consiglio Direttivo, ogni volta che quest'ultimo ne ravvisi l'opportunità.

Copia del nuovo Regolamento, o quantomeno degli articoli di esso che sono stati modificati, dovrà essere esposta presso i luoghi indicati all'articolo precedente entro otto giorni dalla sua emanazione.

Le modifiche del Regolamento entreranno in vigore non meno di trenta giorni dalla loro emanazione; la data di decorrenza dovrà essere chiaramente indicata in calce al Regolamento stesso ovvero agli articoli di esso che sono stati modificati.

20 - Affiliazione a Federazioni e/o Enti di promozione sportiva

L'associazione potrà affiliarsi a Federazioni sportive e/o Enti di promozione sportiva, dei quali si impegnerà ad osservare, ed a far osservare dai propri soci, statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi; ciò vale anche per la normativa CONI.

L'associazione si impegna ad adempiere agli obblighi da ciò derivanti nei confronti di tali Federazioni e/o Enti e degli altri affiliati ad essi, ed a provvedere al pagamento di quanto ad essi dovuto; di tale pagamento sono personalmente e solidalmente responsabili i componenti del Consiglio Direttivo.

L'associazione e i soci della stessa si impegnano a rispettare i vincoli di giustizia e le clausole compromissorie eventualmente previsti nello statuto e nei regolamenti di tali Federazioni e/o Enti.

In caso che l'Associazione sia riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio Federale della Federazione alla quale aderisca, per delega del Consiglio Nazionale del CONI, essa si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare al presente Statuto le modificazioni che verranno imposte dalla Legge o richieste della Federazione stessa.

E) PATRIMONIO, CONTABILITA' E RENDICONTO ANNUALE

21 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, dai contributi di Enti e Federazioni, da lasciti e donazioni, e dai proventi derivanti dalle attività dell'Associazione, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni e attività pubblicitarie purché il ricavato sia interamente destinato agli scopi sociali e sia rispettata la totale assenza dello scopo di lucro.

In caso di particolari necessità finanziarie dello stesso, i soci potranno effettuare finanziamenti all'Associazione, che si presumeranno infruttiferi salvo che non sia diversamente stabilito per

iscritto.

L'esercizio annuale ha durata dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo; di ogni esercizio deve essere redatto dal Consiglio, e approvato dall'Assemblea, il rendiconto.

Tale rendiconto, copia del quale dovrà essere messa a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea, dovrà essere redatto con chiarezza e dovrà rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati.

In esso dovranno trovare separata indicazione i proventi dell'eventuale attività commerciale e le modalità di destinazione di essi ai fini istituzionali; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Qualora dal rendiconto emergesse un avanzo di gestione, esso dovrà essere reinvestito nell'attività sportiva e non potrà in alcun caso e per alcun motivo essere attribuito, neppure parzialmente o indirettamente, ai soci.

Parimenti non potranno essere distribuite fra i soci, neppure parzialmente o indirettamente, alcun tipo di riserve, formatesi con gli avanzi di gestione ovvero il qualsiasi altro modo.

F) CLAUSOLA COMPROMISSORIA E SCIoglIMENTO - RINVIO A NORME

GENERALI

22 - Clausola compromissoria

Ogni eventuale controversia derivante dall'attività sportiva nascente fra soci, o fra soci ed Associazione od i suoi organi, sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale costituito da tre componenti, due nominati - uno da ciascuna parte - e il terzo scelto da essi ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente Regionale del CONI.

In assenza di nomina dell'arbitro di parte, la nomina verrà effettuata dal Presidente Regionale del CONI.

Il procedimento arbitrale si svolgerà con procedura irrituale e il suo giudizio sarà inappellabile.

Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni, sul punto, contenute nei regolamenti delle

Federazioni o Enti di Promozione affiliati.

23 - Scioglimento e liquidazione

L'Assemblea straordinaria, con la modalità di cui all'art. 12, delibera lo scioglimento dell'Associazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, la delibera assembleare deve contenere la nomina di uno o più liquidatori, con il compito di procedere alle relative incombenze e destinare gli eventuali residui attivi, fatte salve eventuali diverse previsioni di Legge, a fini di pubblica utilità sportiva stabiliti dalla Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662, che a seguito della L. n. 44 del 26.04.2012, art. 8, comma 23 è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali .

24) Rinvio a norme generali

Per quanto non espressamente stabilito dal presenta Statuto si applicano le norme di Legge, le norme e Direttive del CONI, nonché le disposizioni vigenti contenute nello statuto e nei Regolamenti delle Federazioni o Enti di promozione cui l'Associazione sarà affiliata.